

“Associazione Briganti di Maremma APS”

Verbale assemblea dei soci del 16/03/2019

In data 16/03/2019 alle ore 19.00 presso la sede sociale di Via Ugo Bassi 62-68 in Grosseto si è riunita l'assemblea dei soci dell'associazione Briganti di Maremma con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione modifica allo statuto sociale ed acquisizione qualifica di associazione di promozione sociale ai sensi dell'art. 35, d. lgs. 117/2017;
- Proposta di adesione dell'associazione ad ARCI APS;
- Rinnovo cariche sociali;
- Varie ed eventuali

Viene proposto quale presidente dell'assemblea il socio Martina Cambri che indica quale segretario verbalizzante il socio Giacomo Stefanini. L'assemblea approva la proposta all'unanimità.

Il presidente verifica il numero dei soci iscritti nel relativo registro alla data di svolgimento dell'assemblea, che per estratto si allega al presente verbale.

Tra questi, verifica la presenza dei seguenti soci aventi diritto di voto

- ☒ Giammarco Bragagni nato a Grosseto il 30/07/1975 e residente in Grosseto C.F. BRGGMR75L30E202N
- ☒ Giacomo Stefanini nato a Grosseto il 05/04/1978 e residente in Grosseto C.F. STFGCM78D05E202W
- ☒ Paris Maria Francesca nato a Grosseto il 12/01/1978 e residente in Grosseto C.F. PRSMFR78A52E202U
- ☒ Valentina Saccocci nato a 21/06/1979 il Grosseto e residente in Grosseto C.F. SCCVNT79H61E202M
- ☒ Barbara Di Natali nato a Grosseto il 31/08/1985 e residente in Grosseto C.F. DNTBBR85M71E202L
- ☒ Cambri Martina nato a Grosseto il 14/12/1979 e residente in Grosseto C.F. CMBMTN79T54E202U
- ☒ Stefano Pieri nato a Grosseto il 14/12/1974 e residente in Campagnatico (GR) C.F. PRISFN74T14E202M

Passando al successivo punto all'odg, il presidente dell'associazione ricorda come l'associazione, costituita in data 22/09/2009, non sia stata iscritta al registro delle associazioni di promozione sociale originariamente previsto dalla legge 383/2000, abrogata e sostituita dal codice del terzo settore, d. lgs. 117/2017. Illustra, a seguire, la proposta di modifica dello statuto sociale al fine dell'acquisizione della qualifica di associazione di promozione sociale di cui al decreto da ultimo citato ed alla necessaria iscrizione al relativo registro regionale, facente fede, ai sensi dell'art. 101, co. 3, d. lgs. 117/2017, del costituendo Registro Unico del Terzo Settore ai fini dell'assunzione della citata qualifica.

Il presidente illustra la coerenza degli scopi dell'associazione con le attività di utilità generale di cui all'art. 5, del d. lgs. 117/2017, nonché delle ricorrenza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ivi previste. Il presidente dell'assemblea dà lettura dello statuto soffermandosi sulle modifiche proposte.

Poste in votazioni le modifiche statutarie, l'assemblea le approva all'unanimità, delegando il presidente dell'associazione a compiere le dovute incombenze ai fini della registrazione dello statuto modificato e della domanda di iscrizione al registro regionale delle APS. Lo statuto approvato viene allegato al presente verbale del quale costituisce parte integrante.

Il presidente dell'associazione illustra, a seguire, la proposta di far aderire l'associazione all'associazione nazionale ARCI APS, assumendo la tessera ARCI quale tessera sociale. A tal fine dà lettura delle finalità e dei principi dell'associazione ARCI APS per come espresse nello statuto

nazionale evidenziandone la contiguità rispetto ai valori e alle finalità espresse nell'atto costitutivo messo in votazione.

La proposta, messa in votazione, viene approvata all'unanimità delegando il presidente dell'associazione a compiere le dovute incombenze.

Passando all'ulteriore punto all'ordine del giorno, l'assemblea dichiara decaduti gli organismi sociali e si provvede alla votazione del nuovo consiglio direttivo e del legale rappresentante. All'esito delle procedure elettorale, risultano eletti quali componenti del consiglio direttivo, i soci:

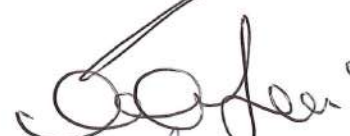
- ☒ Giammarco Bragagni C.F. BRGGMR75L30E202N
- ☒ Paris Maria Francesca C.F. PRSMFR78A52E202U
- ☒ Giacomo Stefanini C.F. STFGCM78D05E202W
- ☒ Valentina Saccocci C.F. SCCVNT79H61E202M
- ☒ Barbara Di Natali C.F. DNTBBR85M71E202L
- ☒ Cambri Martina C.F. CMBMTN79T54E202U
- ☒ Stefano Pieri C.F. PRISFN74T14E202M
- ☒ Laudicina Alessandro C.F. LDCLSN74T17E202L
- ☒ Garosi Andrea C.F. GRSNDR84E24E202I
- ☒ Corti Giulia C.F. CRTGLI83L51E202V
- ☒ Simone Ferretti C.F. FRRSMN77D16E202S
- ☒ Ugo Capparelli, C.F. CPPGUO80R05E202J

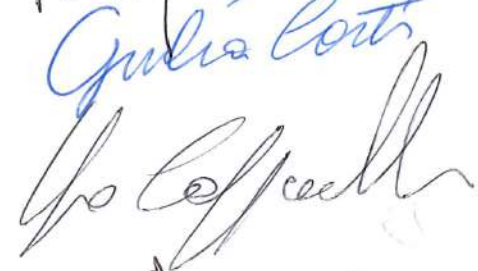
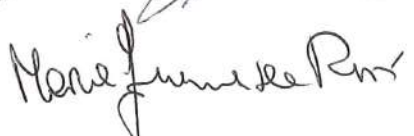
Tra questi, viene eletto presidenti il socio Giammarco Bragagni e vice presidenti i soci Maria Francesca Paris e Giulia Corti. Viene eletto anche Giacomo Stefanini come segretario.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea termina alle ore 21.00

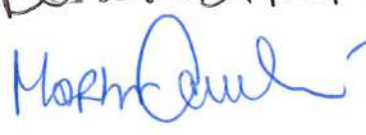
Letto approvato e sottoscritto.

I soci






VERGATI € REGIO A GROSSETO
IN DATA 05/04/2019
C/O MOD. 3

Cristina MAZZI (*)
(*) Firma su delega del Presidente del Consiglio Direttivo

Statuto dell'associazione

“...”

Articolo 1 – denominazione sede e durata

L'associazione avente denominazione “BRIGANTI DI MAREMMA”, è costituita ai sensi del Codice civile e nel contesto vigente regolata ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore” e sue successive modifiche. L'associazione è stata costituita in data ... L'associazione ha durata a tempo indeterminato.

L'associazione ha sede legale in VIA UGO BASSI 68 -GROSSETO

Considerato che fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui agli artt. 45 e ss. d. lgs. 117/2007, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti dell'iscrizione nel vigente Registro delle APS e che il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101, del d. lgs. 117/2017, attraverso la sua iscrizione al Registro APS attualmente vigente, l'acronimo APS dovrà intendersi parte costitutiva della denominazione a decorrere dalla data di avvenuta iscrizione nel relativo registro. L'associazione potrà, inoltre integrare la denominazione con l'acronimo ETS alla perfezionata iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore al momento della sua raggiunta efficacia. Le previsioni di cui al presente articolo non richiederanno pertanto alcuna modifica dello statuto.

Articolo 2 – scopo finalità ed attività

L'associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista. L'associazione non persegue scopi di lucro ed è costituita, ai sensi del d. lgs. 117/2017, come ente del terzo settore e associazione di promozione sociale, con la finalità di svolgere attività di interesse generale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza finalità di lucro, a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, in autonomia e in conformità ai principi di pluralismo, democrazia, uguaglianza e nel rispetto della dignità di ognuno e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione è costituita per il perseguimento delle seguenti attività di utilità generale di cui all'art. 5 del d. lgs. 117/2017, con finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale:



Manfredi - Guido Conte

Roberto

Sh

di Fin

Off

6/

Sh

Sh

12

ingiustizia, di razzismo, di discriminazione, di emarginazione, di solitudine forzata sono potenziali settori d'intervento dell'associazione.

L'associazione potrà, inoltre, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6, d. lgs. 117/2017, svolgere attività diverse, secondarie e strumentali a quelle indicate nei precedenti paragrafi, , secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del consiglio direttivo.

Potrà inoltre svolgere raccolte fondi, ai sensi dell'art. 7, del medesimo decreto, secondo quanto previsto dalle norme citate nonché dai decreti attuativi da queste previsti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3 – Assunzione e perdita della qualifica di socio. Carattere aperto dell'associazione.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo stabilito per legge.

Può diventare socio chiunque si riconosca nei principi e nelle finalità espresse nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

L'adesione a socio di un minore di anni diciotto deve avvenire previo consenso del genitore.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda di ammissione all'associazione con espressa dichiarazione di accettare e pertanto impegnarsi a rispettare le norme del presente atto, dello statuto e dei regolamenti interni, nonché le ulteriori delibere degli organismi sociali.

Sulle domande di ammissione a socio decide, entro sessanta giorni, il consiglio direttivo dell'associazione, anche tramite uno o più suoi componenti a ciò specificamente ed espressamente delegati. Della decisione è data notizia al richiedente. In caso di ammissione del socio ne è data iscrizione nel libro soci.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, oppure ad essa non venga data risposta entro il termine previsto dal precedente comma, l'interessato potrà presentare, entro dieci giorni a decorrere rispettivamente dalla comunicazione del diniego o dallo scadere del termine previsto per la decisione sulla richiesta di ammissione, ricorso scritto al presidente sul quale deciderà in via definitiva la prima assemblea dei soci.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 4. Non sono pertanto consentite iscrizioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione a termine oppure limitazioni dei diritti riconosciuti ai soci.

La quota associativa rappresenta esclusivamente un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico dell'associazione non costituisce pertanto titolo di proprietà o di partecipazione a proventi. La quota sociale non è rimborsabile, trasmissibile e rivalutabile.

Articolo 4 – perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'associazione;
- mancato pagamento della quota sociale;
- esclusione per gravi motivi ai sensi del successivo articolo 6;
- recesso.

Il recesso è esercitabile in qualsiasi momento. Il diritto di recesso dovrà esercitarsi mediante comunicazione scritta al presidente ovvero al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione neanche parziale della quote associativa e dei contributi versati.

Articolo 5 - Diritti e doveri del socio

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e le attività promosse dall'associazione, di frequentare la sede sociale, di riunirsi in assemblea e partecipare al suo svolgimento, di ottenere rimborso delle spese documentate fatte per l'associazione.

I soci hanno inoltre diritto di prendere visione ed ispezionare i libri sociali, ai sensi del successivo articolo 14.

Ogni socio maggiore di età, che sia stato ammesso da almeno tre mesi e abbia provveduto al pagamento della quota sociale annuale almeno dieci giorni prima della data dello svolgimento, ha diritto di voto in assemblea. I soci hanno altresì diritto di eleggere gli organismi dell'associazione e di essere eletti negli stessi nonché ad esercitare le ulteriori facoltà riconosciute dal presente statuto.

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale annuale, al rispetto delle norme previste dallo statuto, dai regolamenti e dalle ulteriori delibere degli organismi dell'associazione, nonché al mantenimento di un contegno ispirato agli ordinari principi di buona fede, correttezza e decoro nella partecipazione alle attività dell'associazione ed in generale nella frequentazione della sede sociale.

In particolare è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'associazione e verso la sede sociale della stessa.

Al socio che assuma un contegno contrario a quanto previsto dal presente statuto e dalle delibere degli organismi sociali potrà essere applicata sanzione disciplinare ai sensi del successivo articolo.

Articolo 6 - Azione disciplinare

Il consiglio direttivo, con deliberazione motivata, ha facoltà di erogare, in proporzione all'entità del fatto, richiamo scritto oppure sospensione temporanea del socio che assuma un contegno contrario

[Signature]

Giulia Lombardi

Massimiliano

Babbari D'Adda

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

alle disposizioni ed ai principi del presente statuto nonché a quanto stabilito dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organismi sociali.

Nel caso in cui il socio arrechi danni materiali o morali di gravi entità all'associazione, ovvero con il proprio comportamento arrechi danni materiali o morali ad altro socio ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottati condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 dello statuto ovvero in tutti i casi in cui ricorrano altri gravi motivi il consiglio direttivo può, sempre con delibera motivata, decretare l'esclusione del socio.

Dell'applicazione della sanzione viene data immediata comunicazione al socio.

Avverso la deliberazione che applica la sanzione disciplinare potrà essere presentato ricorso scritto al presidente entro il termine di dieci giorni da quello di comunicazione della deliberazione che abbia disposto la sanzione. Sullo stesso si pronuncerà in via definitiva la prima assemblea dei soci.

Articolo 7 – democrazia e partecipazione

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa sono l'adozione di strumenti democratici di governo, la trasparenza delle decisioni, la verificabilità dei programmi, l'uguaglianza di diritti di tutti i soci.

Le deliberazioni degli organismi direttivi devono essere verbalizzate nei libri sociali. Le deliberazioni devono essere tempestivamente portate a conoscenza dei soci.

In armonia con i principi sopra esposti, la convocazione degli organismi deve avvenire secondo modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti.

Salvo deroghe espressamente previste nello statuto, le decisioni degli organismi dirigenti sono valide in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei componenti effettivamente in carica, in seconda convocazione a maggioranza semplice dei presenti.

Articolo 8 - l'assemblea dei soci

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Si riunisce almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per approvare il bilancio dell'associazione.

Hanno diritto di voto in assemblea tutti i soci che sia stati ammessi da almeno tre mesi e abbiano provveduto al pagamento della quota sociale annuale almeno dieci giorni prima della data dello svolgimento dell'assemblea.

L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo o dal presidente su loro iniziativa ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione da darsi almeno dieci giorni prima del suo svolgimento in forma scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

Spetta all'assemblea dei soci:

- approvare le linee generali del programma di attività e deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- approvare il bilancio annuale consuntivo assieme agli ulteriori documenti e adempimenti ad esso connessi;
- deliberare sul piano economico-programmatico preventivo di ogni esercizio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati in caso di ricorso del socio;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto nonché sull'assunzione dei regolamenti e sulla loro modifica;
- deliberare sullo scioglimento dell'associazione, sulla fusione o trasformazione della stessa;
- deliberare in tutti gli ulteriori casi previsti dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Le votazioni avvengono per alzata di mano. Potranno avvenire a scrutinio segreto nel caso ne facciano richiesta un terzo soci presenti con diritto di voto ed in ogni caso per l'elezione degli organi sociali.

È espressamente previsto il principio del voto singolo.

Sono ammesse deleghe purché conferite per iscritto. Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell'associazione. Il presidente indica un segretario verbalizzante da nominarsi in seno alla stessa.

Salvo quanto previsto dagli art. 9, l'assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea, sia in prima che seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari devono risultare da appositi verbali. Le deliberazioni devono essere tempestivamente esposte sulla bacheca all'interno della sede dell'associazione per un periodo di almeno dieci giorni.

[Handwritten signature]

Massimiliano Giulio Costa

Barbara

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

nto

nonché per
in prima
elibererà a

ormativi, è
o ed il voto

Galie Corbi
Uscire Corbi

Walter Conder

Belbin

John

2

14

2

2

2

2

2

2

Sono inoltre compiti specifici del consiglio direttivo garantire il corretto svolgimento della gestione amministrativa e contabile dell'associazione nonché il regolare e solerte svolgimento del tesseramento sociale. Il consiglio può, anche a tal fine e comunque ogni qual volta ne rinvenga la necessità, distribuire tra i suoi componenti altre mansioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività dell'associazione stabilendone, ove necessario, contenuti e regole.

Il consiglio direttivo ha il compito di:

- eseguire le delibere dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'associazione;
- predisporre il rendiconto annuale e gli ulteriori documenti e adempimenti ad esso connessi;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio sociale;
- all'interno delle linee guida definite dall'assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione dei soci, anche delegando espressamente a ciò uno o più consiglieri specificamente individuati;
- convocare l'assemblea nei casi e con le modalità previste dal presente statuto;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- decidere sulla stipula di tutti gli atti e i contratti che impegnano l'associazione;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed Enti se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 11 – Dimissioni del consigliere e operatività del Consiglio

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. È facoltà del consiglio direttivo dichiarare decaduto il consigliere che ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive. È facoltà del consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

fuori dalla riunione del consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del consiglio.

Il consiglio decade quando venga a mancare il numero minimo di membri previsto dal presente statuto. In tal caso spetterà all'assemblea dei soci provvedere alla rielezione dei suoi componenti. Sino a tale soglia i consiglieri decaduti oppure deceduti o dimissionari sono sostituiti, previa accettazione da parte dell'interessato e purché sussistano i requisiti previsti dallo statuto, dai soci risultati esclusi all'elezione del consiglio e secondo l'ordine dei voti ricevuti.

In tutti i casi in cui risulti decaduto, il consiglio uscente deve contestualmente convocare l'assemblea indicando nuove elezioni. L'assemblea deve essere fissata entro il termine massimo di venti giorni dall'avvenuta decadenza. Sino alla rielezione dei nuovi organismi dirigenti il consiglio dimissionario permarrà in carica con poteri limitati all'ordinaria amministrazione.

Articolo 12 - Il Presidente ed il vice presidente

Il presidente *pro tempore* ha la legale rappresentanza dell'associazione. È eletto dall'assemblea dei soci tra i con le medesima modalità di elezione dei consiglieri. Il presidente permane in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo del quale fa parte ed è rieleggibile.

Il presidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo, dirige l'attività del consiglio direttivo ed esegue le delibere dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Il presidente che intenda rimettere le proprie dimissioni dall'incarico dovrà formalizzarle per iscritto all'interno della riunione del consiglio direttivo oppure dell'assemblea dei soci specificandone le motivazioni.

Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 13 – organo di controllo e di revisione

Alla ricorrenza dei presupposti indicati agli art. 30 e 31 del d. lgs. 117/2017, sarà nominato organismo monocratico di controllo secondo i requisiti e con le funzioni indicate dal medesimo articolo 30 d lgs. 117/2017, allo stesso saranno affidati anche i compiti dell'organo di revisione laddove ne ricorrano i criteri per l'adozione ai sensi dell'art. 31 d. lgs. 117/2017.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali

iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 14 – Libri sociali

L'associazione istituisce i seguenti libri sociali

- ☐ libro delle adunanze e delle delibere assembleari, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico,
- ☐ libro delle adunanze e delle delibere del consiglio direttivo,
- ☐ registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- ☐ libro degli associati.

I libri sono tenuti a cura del consiglio direttivo.

Saranno inoltre istituiti i libri delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di prendere visione ed esaminare i libri sociali con le seguenti modalità. Il socio che intenda esercitare il diritto di visione o verifica dei libri sociali è tenuto farne richiesta scritta al consiglio direttivo. La richiesta dovrà essere presentata personalmente dal socio che ne abbia interesse, dovrà essere specificamente motivata. La richiesta, se adeguatamente motivata, sarà approvata dal consiglio direttivo e la decisione sarà immediatamente comunicata, senza formalità, al socio richiedente che potrà prendere visione dei libri sociali presso la sede sociale dell'associazione entro 7 giorni dalla comunicata accettazione della richiesta senza aggravio di tempi e costi a carico dell'associazione.

Articolo 15 - Volontari e volontariato

L'associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche indiretti.

L'associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato in armonia con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d. lgs. 117/2017.

Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti all'art. 17 d. lgs. 117/2017. Sono esclusi rimborsi spese forfetari.

UB
Giulio Cas
Mariano
Borboni
G. S. P.
G. S. P.

Laddove sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, l'associazione potrà avvalersi di lavoratori subordinati ovvero prestatori di lavoro autonomo ovvero di qualsiasi altra forma di lavoro. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari ovvero al cinque per cento del numero dei soci.
L'associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'associazione.

Articolo 16 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 17 – risorse economiche a sostegno dell'associazione

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Articolo 18 – patrimonio e divieto di distribuzione di utili

Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- dalle quote sociali;
- dai contributi, liberalità e lasciti diversi;
- dalle eventuali eccedenze degli esercizi annuali.

Il patrimonio è utilizzato per le attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'eventuale residuo attivo di ogni esercizio sarà destinato allo svolgimento delle attività istituzionali.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in maniera indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altro componenti degli organismi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 19 - Esercizio sociale e rendiconto annuale

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Di ogni esercizio deve essere redatto un bilancio predisposto a cura del consiglio direttivo. Il rendiconto, assieme ai

documenti ad esso connessi, deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno per la sua approvazione e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 20 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle delibere degli organi associativi, si applicano le norme del d. lgs. 177/2017 e ss. mm. e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Luogo e data,

Letto, approvato e sottoscritto

Giammarco Bragagni

Stefano Pieri

Maria Francesca Paris

Garosi Andrea

Valentina Sacceoci

Alessandro Laudicina

Giacomo Stefanini

Simone Ferretti

Martina Cambri

Di Natali Brabara

Corti Giulia

Yo Caporali